

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 039/CSA- RIUNIONE DELL' 11 OTTOBRE 2018

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI ACIREALE/NOCERINA DEL 23.9.2018
(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

La ASD Città di Acireale 1946, proponeva reclamo avverso la sanzione di euro mille irrogata dal Giudice Sportivo (di cui al Com. Uff. n. 25 del 26.09.2018) in riferimento alla gara contro la ASD Nocerina del 23.9.2018.

La sanzione era stata determinata per la indebita presenza di persone non identificate nello spazio antistante gli spogliatoi, nonché per la indebita presenza di dieci persone non identificate né autorizzate all'interno del recinto di giuoco per l'intera durata della gara.

A sostegno dell'impugnazione l'Acireale deduceva che, quanto al profilo della presenza di persone nello spazio antistante gli spogliatoi, essa sarebbe da attribuire alla presenza di una serie di autorità locali presenti alla prima gara stagionale, le quali si sarebbero attardate e avrebbero determinato un ritardo di pochi minuti dell'inizio della partita. Tale circostanza, sebbene non preventivamente comunicata all'arbitro, ma oggettivamente riscontrabile anche mediante le notizie comparse sulla stampa locale, non avrebbe dovuto, pertanto, essere sanzionata.

Quanto alla presenza, per l'intera durata della gara, di dieci persone all'interno del recinto, essa sarebbe riferibile alla necessità di evitare che i dirigenti della Nocerina avessero contatti con il pubblico locale. Si sarebbe trattato, in altri termini, di una decisione assunta dalle forze dell'ordine presenti.

La reclamante sottolineava poi che lo svolgimento della partita era stato regolare e irreprensibile doveva poi considerarsi il comportamento del pubblico.

Chiedeva, pertanto, che fosse annullata la sanzione.

La Corte osserva che la ricostruzione offerta dalla reclamante non trova alcun oggettivo riscontro.

Non vi è prova che le persone che avevano sostato dinanzi agli spogliatoi coincidessero con le autorità locali presenti, ed anzi appare inverosimile che le predette autorità siano rimaste insensibili ai ripetuti inviti ad allontanarsi di cui si parla nel referto arbitrale.

Quanto alle dieci persone, se è vero che il loro numero potrebbe coincidere con quello della delegazione della squadra ospitata, è però difficile pensare che una simile circostanza non sia stata rilevata dall'arbitro il quale, chiaramente, parla di persone non identificate né autorizzate.

Tuttavia lo svolgimento regolare della gara attenua la portata di siffatti episodi ed appare, pertanto, ragionevole pervenire ad una riduzione della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 di Acireale (Catania) , riduce la sanzione dell'ammenda a € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

2. RICORSO DELL’A.S.D. TEAM ALTAMURA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TEAM ALTAMURA/GRAVINA DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 25/DIV del 26.09.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla reclamante la sanzione della ammenda di € 1.800,00 *“per avere propri sostenitori: introdotto ed utilizzato, materiale pirotecnico, sia prima (due fumogeni) che durante la gara (sei bombe carta) che veniva fatto esplodere nel settore loro riservato; in occasione di una rete della propria squadra, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco esultando con i calciatori e invitando i tifosi locali con ampi gesti a sostenere la squadra”*.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che in occasione della gara Team Altamura/ Gravina del 23.09.2018, valevole per la seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie D – girone H, i tifosi della squadra ospitante, nel settore di propria competenza, durante lo svolgimento dell’incontro, avevano fatto esplodere sei petardi ed acceso due fumogeni.

Avverso tale decisione la A.S.D. Team Altamura propone reclamo ex art. 36 C.G.S., eccependo l’eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria inflitta dall’organo giudicante di primo grado in ragione dell’attività di prevenzione e di controllo svolta in cooperazione con le forze dell’ordine nella fase antecedente alla disputa dell’incontro, nonché del pronto intervento in occasione dell’accensione dei petardi nel settore Tribuna Laterale ove erano presenti i propri sostenitori, ammonendoli ed esortandoli a sospendere detta attività.

Conclude chiedendo la riduzione, nel limite del possibile, dell’ammenda comminata dal Giudice Sportivo.

Il reclamo proposto dalla A.S.D. Team Altamura va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Con le disposizioni contenute all’interno degli artt. 12, 13 e 14 C.G.S., la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive. Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori

Nello specifico l’art. 12, comma III, C.G.S. configura la responsabilità oggettiva delle società *“per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”*.

Le società rispondono oggettivamente dell’operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell’ente e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l’obbligo di assicurare l’ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all’interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

Tanto premesso, la Corte, letta la documentazione in atti, ritiene meritevole di accoglimento il reclamo presentato dalla società A.S.D. Team Altamura ricorrendo, nel caso di specie, l’attenuante di cui all’art. 13, comma I lett. b) C.G.S. avendo la stessa concretamente cooperato con le forze dell’ordine e con le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, come è dato evincersi, in particolare, dalla richiesta di intervento notificata in data 19.09.2018 al Comando – Stazione Carabinieri di Altamura in previsione dell’incontro calcistico Team Altamura/Gravina del 23.09.2018.

A tale riguardo, va, però, precisata la contraddittorietà tra il referto arbitrale e la decisione del Giudice di prime cure.

Nel referto arbitrale, contrariamente a quanto indicato dal Giudice Sportivo, si dà atto della esplosione di sei petardi e dell’accensione di due fumogeni, e non dello scoppio di sei bombe carte indicato dal predetto organo giudicante.

Inoltre due fumogeni risultano essere stati accesi anche nel settore del Gravina.

Il Giudice Sportivo poi dà anche atto di un ulteriore comportamento scorretto dei sostenitori dell'Altamura, che, in occasione di una rete segnata dalla propria squadra, avrebbero invaso il campo a festeggiare con i calciatori, incitando gli altri tifosi presenti sugli spalti.

Pertanto l'assenza delle "bombe carta" presso la tifoseria e la presenza di fumogeni anche nel settore del Gravina, inducono questa Corte a considerare una riduzione secondo equità della sanzione dell'ammenda di € 1.800,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

Si ritiene di ridurre, quindi, solo di € 300,00 (da € 1.800,00 a € 1.500,00) anche per l'ulteriore comportamento riportato dal Giudice di prime cure dell'"invasione di campo" (comportamento, anch'esso, di una certa gravità).

Tenuto conto della gravità della condotta, ricorrendo nel caso *de quo* anche l'attenuante di cui all'art. 13, comma 1 - lett. b, C.G.S., questa Corte Sportiva d'Appello, riducendo la sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportivo, ritiene doversi applicare in via equitativa l'ammenda di € 1.500,00

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Team Altamura di Altamura Bari) riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TORTORA GIUSEPPE SEGUITO GARA TORRES/SASSARI DEL 26.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 27 del 27.9.2018)

Con reclamo ritualmente proposto, la A.S.D. Torres ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha irrogato al proprio allenatore, Sig. Tortora Giuseppe, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara *"per avere rivolto all'Arbitro espressioni irriguardose e nella circostanza lanciato una giacca contro la panchina in segno di protesta"*

La reclamante, attraverso gli scritti difensivi, nel sottolineare che le espressioni irriguardose proferite dal proprio allenatore erano da considerarsi generiche ed emotive e non erano rivolte all'arbitro e che il lancio della giacca in panchina era da considerarsi, anch'esso, un gesto esclusivamente emotivo rispetto alla situazione della partita, chiedeva la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al Tortora dal Giudice di prime cure.

La Corte, letti gli atti, osserva.

Il ricorso è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato.

I comportamenti posti in essere dal Sig. Tortora Giuseppe, allenatore della società appellante, ad avviso di questa Corte, non concretizzano una contestazione dell'operato dell'arbitro in termini irriguardosi quanto una più limitata protesta ad una non condivisa decisione del Direttore di gara idonea, comunque, ad integrare una violazione dei principi di correttezza e probità.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Torres di Sassari riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA REGGIO AUDACE F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PICCOLI IVAN SEGUITO GARA CLASSE/REGGIO AUDACE DEL 30.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018)

Con decisione del 03.10.2018 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 3 giornate effettive di gara al secondo allenatore Ivan Piccoli della Reggio Audace F. C. *“per avere, al termine della gara, afferrato con entrambe le mani il collo di un avversario, spingendolo a terra e ingenerando una situazione di tensione risolta grazie all’intervento dei dirigenti delle due società”*.

In particolare dal rapporto dell’arbitro, sig. Marino Rinaldi di Messina, si legge che il suddetto allenatore in seconda *“nei pressi della propria panchina afferrava per il collo, con entrambe le mani, il sig. Ricci Frabbattista Matteo, n. 18 della società Classe, spingendolo”*.

Propone reclamo la società Reggio Audace F. C., chiedendo l’annullamento della squalifica di 3 giornate irrogata al sig. Piccoli o la sua riduzione a 2 giornate o, in subordine, ad 1 giornata di squalifica.

La difesa della società reclamante sostiene che il sig. Piccoli non ha in alcun modo preso parte alla mischia scoppiata al termine della gara e causata da un colpo sferrato dall’atleta della società Classe, sig. Ricci Frabbattista Matteo, al tesserato della Reggio Audace F. C., sig. Crema Andrea, il quale si stava riscaldando a bordo campo, ostacolando, secondo la percezione del sig. Ricci, la rimessa laterale che costui si accingeva ad effettuare.

Il sig. Piccoli sarebbe allora intervenuto, con il gesto rilevato dall’arbitro, nel suo supplemento di rapporto, soltanto in funzione di paciere, allontanando il sig. Ricci dai calciatori della Reggio Audace F. C., onde evitare conseguenze peggiori.

La difesa reggiana si fonda sulla sequenza fotografica allegata al reclamo, la quale dimostrerebbe l’estraneità dell’allenatore in seconda alla mischia finale.

Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da *«intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri»* (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dal Piccoli si sussume in tale fattispecie.

Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un gesto gratuito e doloso, in quanto è stato commesso al termine della gara e, per di più, da un soggetto maggiormente qualificato su cui gravano obblighi di correttezza e probità particolarmente stringenti, quale un allenatore in seconda, che deve dare il buon esempio ai suoi atleti e al suo pubblico.

Che il gesto del sig. Piccoli sia stato dolosamente volto a cingere con le mani il collo del calciatore della squadra avversaria emerge non soltanto dal supplemento di rapporto dell’arbitro, ma anche da quello del suo assistente, sig. Roberto Allocco, e la sequenza fotografica versata in atti dalla difesa della società reggiana non smentisce affatto l’accadimento. Inoltre, una non meglio precisata volontà di sedare una mischia non può abilitare un allenatore a mettere le mani addosso ad un calciatore della compagine avversaria.

Spostando l’attenzione dal piano fattuale al piano normativo, bisogna soggiungere che l’articolo 19, comma 4 del C.G.S. fissa solo la cornice edittale minima della sanzione, consentendo al giudice sportivo di aumentarla in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti.

In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

Si discute sulla rilevanza dell’eventuale provocazione. In alcune decisioni, infatti, i giudici sportivi ne hanno esclusa la valenza attenuante (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012 n. 281/CGF); mentre, in altre, hanno espressamente affermato che *«non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la*

specifica menzione della provocazione subita» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 marzo 2012, n. 200/CGF).

Si concorda, invece, nell'escludere la valenza attenuante dell'assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell'avversario (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF).

Nel caso che occupa la cognizione di questa Corte il sig. Piccoli avrebbe reagito in risposta al gesto provocatorio del sig. Ricci Frabbattista della società Classe inflitto al sig. Crema Andrea della società Reggio Audace F. C., non causando però alcun danno fisico al predetto tesserato della società Classe.

Acclarata l'irrelevanza attenuante dell'assenza di conseguenze lesive del gesto diretto contro l'avversario, questa Corte reputa congrua la sanzione minima delle tre giornate di squalifica irrogata al sig. Piccoli, in quanto il suo peculiare *status* di allenatore in seconda lo obbligava ad una maggiore correttezza in campo, che impedisce l'applicazione della (peraltro in sé dubbia) attenuante della provocazione.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Reggio Audace F.C. di Reggio nell'Emilia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma 16 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina